


Cesare Fulci - ingegnere
Elena la Spada - architetto

Il presente è conforme
all'originale approvato
dal Consiglio Comunale
con atto N. 58 del 2-7-
1977

IL SINDACO

E. Spada IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BRONTE

PROV. DI CATANIA REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
DIREZIONE REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto con riferimento al parere
N. 23 del 22-2-79

IL DIRIGENTE

D. M. P.

PROGRAMMA DI
FABBRICAZIONE

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
DIREZIONE REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto con riferimento al parere
N. 182 del 28-9-78



IL DIRIGENTE

D. M. P.

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

REGOLAMENTO EDILIZIO

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO

AL D. A. N. 147 DEL 15/3/1979

L'ASSESSORE

app.:

messina 7.7.1975

agg. ti:

[Signature]


dis.re

contr.to.

allegato

14


[Signature]



[Signature]

IL SINDACO

J. Paparo



1.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Norme preliminari

ART. 1

CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

ART. 2

RICHIAMO E DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Disponendo l'art.871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPO II


COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art.17;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;



e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

ART. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dall'Assessore dei Lavori Pubblici;
- c) dal tecnico comunale capo o da un suo delegato;
- d) dall'ufficiale sanitario;
- e) da due consiglieri comunali, di cui uno dalla maggioranza ed uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- f) da un ingegnere o architetto, designato dal Consiglio Comunale;
- g) da un geometra, residente nel Comune, designato dal Consiglio Comunale;
- h) da un legale, nominato dal Consiglio Comunale;
- i) per le opere che interessano il turismo dovrà partecipare un esperto designato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Catania.

I Commissari di cui alle lettere e)f)g)h) durano in carica per tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per i problemi di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.


ART. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, oltre il tecnico comunale.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.



IL SEGRETARIO GENERALE

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame e alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente e da tutti i commissari presenti alla adunanza.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto n° e data della pratica - Commissione edilizia Comunale - Bronte (Catania) parere in data.....parere esposto; completato dal visto del Presidente, del Segretario e del Commissario più anziano di età presente.

CAPO III


CONCESSIONE DI EDIFICARE

ART. 6


OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE DI EDIFICARE

Sono soggette a concessione di edificare tutte le attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.



IL SEGRETARIO GENERALE



La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art.31 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni in conformità alle previsioni del Progr. di fabbricazione e del presente regolamento edilizio, a norma dell'art.41 quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28-1-77 n. 10 e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa.

ART. 7

CONCESSIONE GRATUITA

I contributi di cui al secondo comma dell'art.6 non sono dovuti:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.153;
- b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;



- c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
- d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
- e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art.6, è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni.

ART. 8

LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE

Pur essendo obbligatoria la preventiva comunicazione al sindaco non è richiesta la concessione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico.

- I) Per la manutenzione ordinaria, che comprende le seguenti opere:
- a) demolizione e costruzione dei pavimenti interni;
 - b) coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazioni alla disposizione dei locali, come per esempio spostamento di porte;
 - c) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne ed esterne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
 - d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, monta carichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici, e non solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno;
 - e) sostituzione di infissi esterni senza che vengano variate le luci esistenti nella muratura ed il materiale che componeva i vecchi infissi.

ART. 9

LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentarne sollecitamente la domanda di concessione di cui al precedente art.6.


ART. 9bis

Per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni, prima della presentazione del progetto, il committente dovrà presentare con apposita documentazione grafica un perimetro di massimo ingombro entro cui si articolerà la successiva previsione, richiedendo nel contempo con apposita domanda l'assegnazione di linea e di livello, al cui rilascio provvederà, nel rispetto dei limiti planivolumetrici di zona approvato, con apposito verbale, l'Ufficio tecnico comunale.

ART. 10

DOMANDE DI CONCESSIONE

La domanda di concessione per eseguire i lavori di cui al precedente art.6, redatta su apposito modello fornito dal Comune, in competente bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, deve essere indirizzata al Sindaco.



Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- c) il nome e l'indirizzo del progettista;
- d) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome e l'indirizzo del Direttore dei Lavori, del costruttore, di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio dalla concessione. Progettista e Direttore dei Lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
- e) la dichiarazione di voler eseguire i lavori in economia;
- f) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la concessione.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE - PROGETTO E ALLEGATI

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art.6 è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in duplice copia ed in cinque copie ove è prescritto il nulla osta di competenza di altri organi:

- a) copia verbale di assegno di linea e livello;
- b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1000, estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le distanze dagli edifici circostanti, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;
- c) stralcio dello strumento urbanistico;

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

- d) planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500 con la indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali in terrati;
- e) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pen denza, riferita ad un determinato punto fisso, con la in dicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la pre vista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensio ni; devono essere cioè indicati i lati esterni ed interni del le piante, gli spessori dei muri, ed altezze dei singoli pia ni e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata. Potrà altresì richiedere la corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio del lo strumento urbanistico vigente.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazio ne con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

9.

I disegni e gli allegati al progetto convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm.21x29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di fabbricati saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concess. concernenti varianti di progetti già approvati.

Alla domanda dovrà essere allegata, dopo l'approvazione del progetto, la seguente documentazione:

1) ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri contributivi sui progetti a favore della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei tecnici redattori.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al committente, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.



Eventuali aggiunte o varianti presentate successivamente saranno acquisite al fascicolo del progetto originario.

ART. 12

ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati nonché chiarimenti in ordine a discordanze che si dovessero riscontrare, nonché documenti insufficienti o mancanti.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla do -



manda di concessione di edificare e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

ART. 13

CONCESSIONE DI EDIFICARE

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia richiederà dove e quando richiesti dalle leggi e disposizioni vigenti, il parere di Enti a ciò legittimati, quali Sovrintendenza ai Monumenti, Ispettorato ripartimentale Forestale, dopo di chè dichiarerà approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non alla osservanza di speciali modalità mediante il rilascio della concessione di edificare, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di concessione di costruzione, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli Uffici Comunali.


Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

IL SINDACO



11.

IL SEGRETARIO GENERALE



ART. 14

VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

La concessione di edificare è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione di edificare è trasferibile ai successori od aventi causa, che sono obbligati a darne comunicazione al Sindaco.

ART. 15



DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile od agibile, non può essere superiore a tre ~~anni~~ ^{dalla data di rilascio} ~~anni~~ può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratta di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la concessione concerne la parte non ultimata.



La concessione di edificare decade:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione.

ART. 16

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE

La quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.


La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in tre rate, di cui la prima all'inizio dei lavori, la seconda all'ultimazione del rustico e la terza entro la data del rilascio del certificato di abitabilità e agibilità.

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente comma comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il pagamento avviene nei successivi trenta giorni;

IL SINDACO
J. Gafaro

13.



SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ultimi trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto quando il ritardo si pretragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b.

ART. 17

DEROGHE

Per le scuole, palazzi comunali, mercati, macelli, ospedali o per gli edifici esclusivamente pubblici o di interesse pubblico, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può concedere concessione ad edificare in deroga alle norme del presente regolamento edilizio e del vigente strumento urbanistico, sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21/12/1955, n° 1357.-

ART. 18

RESPONSABILITA'

Il committente titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI

ART. 19

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

IL SINDACO

N. Fars

14.



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i depositi su aree scoperte;
- 3) le occupazioni di suolo pubblico.


ART. 20

LOTTIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazioni delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze è composto di:

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
- b) mappa della zona nel rapporto almeno 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
- c) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1.000 indicante:
 - 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;



- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ultimi trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b.

ART. 17DEROGHE


Per le scuole, palazzi comunali, mercati, macelli, ospedali e per gli edifici esclusivamente pubblici, il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, può concedere concessione di edificare in deroga alle norme del presente regolamento edilizio e del vigente strumento urbanistico.

ART. 18RESPONSABILITA'

Il committente titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.

CAPO IVAUTORIZZAZIONIART. 19ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:




- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i depositi su aree scoperte;
- 3) le occupazioni di suolo pubblico.

ART. 20LOTTIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazioni delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.



Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri, architetti o geometri iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze è composto di:

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
- b) mappa della zona nel rapporto almeno 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;
- c) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1.000 indicante:
 - 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;




- 2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
- 3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
- 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;
- d) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1:500;
- e) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;
- f) planimetria generale nel rapporto almeno 1:1.000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;
- g) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione;
- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
- 2) i dati vigenti con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;
- 3) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare.
- Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;

IL SINDACO



16.

IL SEGRETARIO GENERALE



h) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa libera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinarne la redazione d'ufficio.

Le lottizzazioni saranno approvate dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

CAPITOLO V

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 21

INIZIO DEI LAVORI

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune, la denuncia di inizio lavori.


Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro quindici giorni dalla richiesta, saranno controllati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare, firmato ciascuno dalle due parti. Se entro quindici giorni non sia stata effettuata la visita, i lavori potranno continuarsi.

ART. 22

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI


La rispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal

IL SINDACO



17.

IL SEGRETARIO GENERALE



presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nella autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciato la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dello intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

ART. 23

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' O AGIBILITA'


Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentante.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione di edificare, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

ART.24

INDICI E PARAMETRI

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni di uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.25, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

ART.25

DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

1. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE. E' il rapporto (mc/mq.) fra il volume, come definito al seguente numero 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti

IL SINDA



EL SEGRETARIO GENERALE

unitari da esso definiti.

2.3.4.5. ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. DESTINAZIONI D'USO. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche.

Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare.


8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui allo indice di fabbricabilità fondiaria.

9. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto.


Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

10. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili come al n.11 seguente e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta, si intende per parete esterna ogni superficie perpendicolare rispetto ad un piano orizzontale. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio, quando questo non sorge sul

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



ciglio stradale, alla linea di copertura (definita dal piano di calpestio del terrazzo di copertura, e, per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto in ogni caso.

Quando gli edifici prospettano su due strade o su una strada e su terreno privato, l'altezza massima prescritta dalle norme urbanistiche, si computa facendo la media delle due altezze. Nel caso di edificio su strada in pendenza o su terreno acclive, l'altezza dell'edificio viene determinata con la media delle due altezze estreme del prospetto.

Nel caso di edificio in ritiro stradale, l'altezza dell'edificio viene misurata dal piano del terreno a sistemazione avvenuta.

11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo o condominiale. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

Sono esclusi dal computo del volume, i volumi tecnici costituiti da gabbia scala sopra terrazzo o tetto, stenditoi e lavanderia. Stenditoi e lavanderia non possono superare la superficie di un quinto dell'area coperta.

12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art.39.

13. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata fra pareti finestrate.



E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con prospicienti spazi interni.

14. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, e la linea di confine.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

15. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella ta bella dei tipi edilizi.

16. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

17. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici o da più pareti esterne di uno stesso edificio per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25,00.
- b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00.
- c) Cortile. Si intende per cortile ^{anche se pensile} uno spazio interno nel quale

IL SINDACO

22.

IL SEGRETARIO GENERALE

la normale libera davanti ad ogni finestra è uguale o maggiore di mt.5,00 (cinque) e la superficie di perimetro non inferiore ad 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di lato non inferiore a mt. 3,00 (tre).

18. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.

19. MANSARDE. Si intendono per esse le abitazioni ricavate nei sottotetti.

CAPO II

NORME PER LE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE STRADE

ART. 26

ZONA E

A norma del D.M. 1-4-1968 per la zona E valgono le seguenti distanze:

- 1°) Dalle strade statali, dalle provinciali e dalle comunali di larghezza superiore ai mt.10,50 e dalle ex regie trazzere la distanza di mt.30,00.
- 2°) Dalle strade provinciali, comunali, di larghezza inferiore a mt.10,50 la distanza di mt.20,00.

Dette distanze, da misurarsi in proiezione orizzontale, si intendono a partire da ciglio della scarpata se la strada è in trincea o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato. Nelle strade in rilevato delimitate da muri di sostegno il ciglio stradale coinciderà con il piede della eventuale scarpata; la costruzione su tale ciglio deve essere comunque indipendente dal manufatto stradale.

IL SINDACO

23.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 27

ZONA C

Per la zona C - zona di espansione residenziale - la distanza minima fra i fabbricati, tra i quali siano interposte delle strade destinate al traffico dei veicoli, deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata come segue: ml. 10,00 per la strade esistenti.

Per gli edifici che formano oggetto di lottizzazione dovranno distaccarsi dalle strade in previsione di progetto, ml. 5,00 per lato.

Dette distanze vanno sempre computate a partire dal ciglio della strada e misurate con proiezione orizzontale.

ART. 28

ZONA B

Per la zona B - Zona totalmente o parzialmente edificata verranno utilizzati gli allineamenti dei fabbricati esistenti. Per strade di larghezza inferiore a m.3 (tre) è obbligatorio un ritiro tale da assicurare tra gli edifici dirimpettoi una larghezza stradale non inferiore a m.3 (tre), per motivi igienico sanitari.

ART. 29

CIGLIO STRADALE

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli, scarpate e simili).

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I

ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

ART. 30

CAMPIONATURE

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di



esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione.

ART. 51

ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare la estetica e il decoro dell'ambiente.


Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, escluso le sole grondaie, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.


Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 32

AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri frangenti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino all'altezza di m.2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m.2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m.2,50 se la strada ne è priva. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 3,00 (tre).


L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m.3,50 dal piano stradale.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo di fabbricato più del decimo della larghezza della strada.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine più vicino di almeno m.3,00.

ART. 33

ARREDO URBANO


La posizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuocia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche rese necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, nonché l'apposizione di segnaletica stradale verticale.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.


I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE


Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m.2,20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendono al di sotto di m.2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

IL SINDACO



EL SEGRETARIO GENERALE

CAPO II

NORME IGIENICHE

ART. 34.

SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Negli spazi interni definiti dall'art.25/17 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione:

nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.



Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art.25/17 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali, depositi, ripostigli, salette, corridoi, servizi igienici e in genere tutti quegli altri locali ove non è prevista la permanenza continua. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. I cortili, patio e le chiostrine devono essere accessibili da locali accessori o di servizio o di uso comune, mentre gli ampi cortili debbono rendersi accessibili unicamente da locali di uso comune.


Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardinaggio; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

IL SINDACO



ART. 35

IL SEGRETARIO GENERALE



USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

ART. 36

CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione, autorizzazione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.


ART. 37

FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art.24 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore per le zone di espansione, a non meno di 3 m. per tutte le altre zone. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

I camini degli impianti industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

ART. 37 bis

UBICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI

E' consentita la collocazione di tubi di acqua pura o lurida, di quelle di gas e simili, o loro diramazioni in prossimità od a ridosso del confine con diverse proprietà immobiliari a condizione che detti tubi siano costruiti a perfetta regola d'arte con materiali idonei, in maniera da non arrecare danno alla proprietà confinante.

ART. 38

PIANI INTERRATI


I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzino o ad autorimesse.

Per i locali da adibire ad autorimessa o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria, attraverso intercapedine aerata.

I Piani interrati devono avere altezza interna utile netta non inferiore a mt. 2,50.



IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 39

PIANI SEMINTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro e centimetri cinquanta rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta è almeno di m.2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

ART. 40


PIANI TERRENI E PIANI SUPERIORI

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano interrato o seminterrato, debbono essere rialzati di almeno cm.50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato attraverso vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, possono essere alla stessa quota stradale e, se privi di sottostanti piani interrati o seminterrati, devono avere vespai di aerazione di almeno cm.50 di spessore e altezza utile netta non inferiore a m.3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse singole nonchè a cantiere o deposito in genere possono avere altezza utile netta non inferiore a mt.2,30.

se adibiti ad abitazione o uffici
I piani superiori al piano terreno devono avere altezza utile netta non inferiore a m.2,70, riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli, e le lavanderie.

IL SINDACO



33.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 41

S C A L E




Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore a 100 cm. per le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. L'ambiente delle stesse deve essere illuminato e ventilato direttamente dall'esterno in corrispondenza di ogni singolo piano. Per le scale che servono non più di una unità immobiliare, anche se costituite da tre elevazioni fuori terra, la larghezza delle singole rampe può essere di cm.80 e l'ambiente delle stesse può essere illuminato artificialmente ed aerato con dispositivi meccanici.

ART. 42

NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI

Tutti gli appartamenti devono essere dotati di cucina, servizi igienici con lavabo e vaso per cesso, bidet, piatto doccia o vasca. I servizi igienici e bagni non possono essere accesso diretto dei vani abitabili se non muniti di appositi disimpegni.

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento con un minimo di mq.0,80. Almeno la metà della superficie deve essere apribile. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.10,00 e superficie inferiore a mq.12,00. I locali non illuminabili direttamente possono essere solo i ripostigli. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e di mq.10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9 per una persona e di mq.14 per due persone. I vani abitabili devono avere una superficie minima di mq.10. Le cucine devono avere superficie non inferiore a mq.5,00.



Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

ART. 43

FABBRICATI IN ZONA RURALE

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre delle abitazioni rurali dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m.10,00.

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata alla esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

ART. 44

MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie com-

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



prendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. Il Sindaco su conforme parere dello Ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 45

MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.



ART. 46

DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 19. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



CAPO IV

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 47

STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

ART. 48

STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti.

Fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazza o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisto.


CAPO V

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 49

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE


E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, sentito l'Ufficio Tecnico e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art.32.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottofondo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al TITOLO I, CAPO III.



IL SEGRETARIO GENERALE

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 50

RINVENIMENTI E SCOPERTE


Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane. Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 51

USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi, è stata indicazione nella concessione di cui all'art.6.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua. E' vietato senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente



da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

Gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne, sia pubbliche che private, nonchè in fognature, sul suolo e nel sottofondo sono regolati dalla legge 10 Maggio 1976 n.319 e dalle leggi regionali vigenti.

CAPO IV

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

ART. 52


SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) numero e data della concessione di edificare rilasciata dal Comune.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale la trina provvisoria. Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media di stanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stra dale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serra

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

ture o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- c) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART. 53



PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.


E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti perico

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



losi per la pubblica incolumità; indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

ART. 54

SCARICO DEI MATERIALI-DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo solleamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento nella nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verificchi intralcio, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.


I materiali di risulta, comunque rimossi, dovranno essere trasportati e scaricati su apposite aree comunali destinate a pubbliche discariche, che saranno ubicate dal sindaco, e l'Ufficiale Sanitario, sentito il Tecnico Comunale, in zone a distanza non inferiore a m. 500 dal perimetro urbano.

ART. 55

RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere. Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, la idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo un'attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 56

RIMOZIONI DELLE RECINZIONI

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In ogni caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 57

SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'inti-

mazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.



ART. 58

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI


Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali giardini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc.; deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



ART. 59

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
CAPO I - Norme preliminari	" 1
Art. 1 Contenuto e limiti del Regolamento edilizio	" 1
Art. 2 Richiamo e disposizioni generali di legge	" 1
CAPO II- COMMISSIONE EDILIZIA	" 1
Art. 3 Attribuzioni della Commissione edilizia	" 1
Art. 4 Composizione della Commissione edilizia	" 2
Art. 5 Funzionamento della Commissione edilizia	" 2
CAPO III- CONCESSIONE DI EDIFICARE	" 3
Art. 6 Opere soggette a concessione di edificare	" 3
Art. 7 Lavori eseguibili con concessione gratuita	" 4
Art. 8 Lavori eseguibili senza concessione	" 5
Art. 9 Lavori eseguibili d'urgenza	" 6
Art. 9 bis	" 6
Art.10 Domande di concessione	" 6
Art.11 Documentazione a corredo delle domande - Progetto e allegati	" 7
Art.12 Istruttoria preliminare dei progetti	" 9
Art.13 Concessione di edificare	" 10
Art.14 Validità della concessione di edificare	" 11
Art.15 Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione di edificare	" 11

IL SINDACO




IL SEGRETARIO GENERALE

Art.16 Versamento del contributo afferen	
te alla concessione	pag. 12
Art.17 Deroghe	" 13
Art.18 Responsabilità	" 13
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI	" 13
Art.19 Attività soggette ad autorizzazione	" 13
Art.20 Lottizzazioni	" 14
CAPO V - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	" 16
Art.21 Inizio dei lavori	" 16
Art.22 Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni	" 16
Art.23 Ultimazione dei lavori - dichiarazio ne di abitabilità o di agibilità	" 17
TITOLO II -DISCIPLINA URBANISTICA	" 18
CAPO I -CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI	" 18
Art.24 Indici e parametri	" 18
Art.25 Definizioni degli indici e dei pa rametri	" 18
CAPO II -NORME PER LE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE STRADE	" 22
Art.26 Zona E	" 22
Art.27 Zona C	" 23
Art.29 Ciglio stradale	" 23
TITOLO III-DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE	" 23
CAPO I -ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO	" 23
Art.30 Campionature	" 23
Art.31 Aspetto e manutenzione degli edifici	" 24
Art.32 Aggetti e sporgenze	" 25
Art.33 Arredo urbano	" 26




CAPO II - NORME IGIENICHE	pag. 29
Art. 34 Spazi interni agli edifici	" 29
Art. 35 Uso dei distacchi tra fabbricati	" 30
Art. 36 Convogliamento delle acque luride	" 30
Art. 37 Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie	" 30
Art. 37bis - Ubicaz. condotte e scarichi	" 31
Art. 38 Piani interrati	" 31
Art. 39 Piani seminterrati	" 32
Art. 40 Piani terreni e piani superiori	" 32
Art. 41 Scale	" 33
Art. 42 Norme comuni a tutti i piani abitabili	" 33
Art. 43 Fabbricati in zona rurale	" 34
Art. 44 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti	" 34
CAPO III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE	" 35
Art. 45 Manutenzione delle aree	" 35
Art. 46 Depositi su aree scoperte	" 35
CAPO IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE	" 36
Art. 47 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni	" 36
Art. 48 Stabilità e sicurezza degli edi- fici esistenti	" 36
CAPO V - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI	" 36
Art. 49 Occupazione temporanea o perma- nente	" 36
Art. 50 Rinvenimenti e scoperte	" 38
Art. 51 Uso di scarichi e di acque pub- bliche	" 38
CAPO IV - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	" 39
Art. 52 segnalazione, recinzione ed illu- minazione della zona dei lavori	" 39

17/11/1977




40.

IL SEGRETARIO GENERALE




Art. 53	Ponti e scale di servizio	pag. 40
Art. 54	Scarico dei materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri	" 41
Art. 55	Responsabilità degli esecutori di opere	" 41
Art. 56	Rimozione delle recinzioni	" 42
TITOLO IV	-SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	" 42
Art. 57	Sanzioni	" 42
Art. 58	Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti	" 43
Art. 59	Disposizioni transitorie	" 44

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



VEDUTA DI BRONTE DALLA VALLE